

ATTO COSTITUTIVO dell'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
NON SOLO VELA

20 APRILE 2005



Oggi 20 aprile 2005 (duemilacinque), in Venezia-Marghera Via M. Bragadin n.40, si sono riuniti i signori:

- DE BEI MAURIZIO, nato a Venezia l'11 novembre 1952, residente a Venezia-Mestre, in Via Ospedale n. 9;
- DIBLIK STELLA, nata a Reims (Francia) il 15 giugno 1965, residente a Reims (Francia), in 24 Rue Houzeau Muiron;
- BORTOLOZZO IGOR, nato a Venezia il 6 dicembre 1973, residente a Venezia -Marghera Via M. Bragadin n.40;
- ZANIER TIZIANA, nata a Venezia il 14 settembre 1978, residente a Venezia -Marghera Via M. Bragadin n.40;

I presenti chiamano a presiedere la riunione il sig. De Bei Maurizio, il quale a sua volta nomina suo segretario la sig.ra Diblik Stella.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa e procede alla lettura dello Statuto.

Dopo ampia discussione gli associati deliberano all'unanimità di costituire un'Associazione per l'esercizio delle attività meglio specificate all'art. 3 dello Statuto.

L'Associazione sarà denominata "NON SOLO VELA" ed avrà la sua sede a Venezia-Marghera Via M. Bragadin n.40.

I presenti deliberano inoltre di nominare i componenti del Consiglio Direttivo nelle seguenti persone:

- BORTOLOZZO IGOR in qualità di Presidente,
- DE BEI MAURIZIO in qualità di Vice Presidente,
- DIBLIK STELLA in qualità di Consigliere,
- ZANIER TIZIANA in qualità di Consigliere.

L'Associazione sarà disciplinata dal seguente:

STATUTO

DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione "NON SOLO VELA" con sede a Venezia- Marghera Via M. Bragadin n.40. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e politico ed opera per fini sportivi e ricreativi per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi senza distinzioni di religione, politica, razza o altro.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3

L'Associazione ha per scopo la pratica e la divulgazione dell'attività sportiva e si propone di:

- contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

- favorire l'estensione, la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'arte marinaiasca nelle sue diverse specialità, a tutti i livelli, con particolare riferimento all'educazione e alla formazione sportiva dei giovani;
- promuovere ed incentivare la formazione di atleti, nelle varie discipline sportive nautiche e organizzare gruppi per partecipare a campionati, regate, manifestazioni ed altre iniziative;
- organizzare iniziative, eventi, regate, corsi, incontri e manifestazioni varie per diffondere la pratica della vela e della nautica in generale, in collaborazione con Federazioni sportive italiane e straniere;
- l'Associazione potrà gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di imbarcazione o impianto sportivo, sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti in materia di enti non commerciali.

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

Tutti gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Articolo 6

L'ammissione a socio, su decisione, inappellabile e senza necessità di motivazione, del Consiglio Direttivo, dà diritto a ricevere la tessera sociale.

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente statuto;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo. Tale contributo potrà essere determinato annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituito.

Le domande di ammissione del socio minore di età dovranno essere controfirmate anche da chi esercita la patria potestà


Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 7

La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 8

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:




- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con lo stesso ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può più essere ammesso ad eccezione dei soci radiati per morosità i quali potranno, dietro richiesta, essere reintegrati nella qualifica di socio versando una nuova quota di iscrizione. Le eventuali riammissioni dovranno, in ogni caso, essere deliberate dall'Assemblea dei soci.

FONDO COMUNE

Articolo 9

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 10

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Articolo 11

L'eventuale residuo attivo del bilancio verrà destinato come segue:

- il 10% a fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e per nuovi impianti o attrezzature.

ASSEMBLEA

Articolo 12


L'assemblea è ordinaria o straordinaria.


La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi nella sede dell'Associazione almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

Articolo 13

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.


Bruno Gioianna



Essa ha luogo almeno una volta l'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno metà degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Articolo 14

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei soci, con le stesse modalità previste per l'assemblea ordinaria.

L'assemblea di norma delibera sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori.

Articolo 15

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Per la modifica dello statuto occorrerà la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei $\frac{3}{4}$ dei soci e la validità delle delibere si avrà con la maggioranza assoluta.

Nelle assemblee ciascun associato maggiorenne ha diritto ad un (1) voto.

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci, esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo andrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei presenti; per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Alla votazione partecipano tutti i soci.

Articolo 18

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine

all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali (attività sportiva, culturale, etc.)

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario compongono la presidenza. E' riconosciuto al Consiglio di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà preceduta dal Vice Presidente.

Articolo 21

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni, relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i soci;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- favorire la partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Articolo 22

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni queste vengono svolte dal Vice Presidente che lo sostituisce in ogni sua attribuzione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 16 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto.


DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, i soci si impegnano a non aderire ad altra autorità, compresa quella giudiziaria; per le questioni non risolvibili dagli organi sociali si rimettono al giudizio inappellabile di un eventuale collegio arbitrale composto dal Presidente dell'Associazione e da due membri nominati uno da ciascuna delle parti.

Articolo 25

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.



21 APR. 2005
Liquidati € ()
Euro 171,72 3973 Serie 3.1
Conformi al Mod. F22

L'ASSEMBLEA
LAURETTO
CASA MATTAROLI